

Requisiti per l'iscrizione al Registro dei Praticanti (art. 17, 4° comma, L. 31 dicembre 2012, n. 247)

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 17, ovvero:

- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ;
- avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 ;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione di tipo mafioso e sequestro di persona) e per quelli previsti dagli articoli 372 (falsa testimonianza), 373 (falsa perizia), 374 (frode processuale), 374-bis (false dichiarazioni all'autorità giudiziaria), 377 (subornazione), 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 380 (patrocinio o consulenza infedele) e 381 (altre infedeltà del patrocinatore) del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.